

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Puertas Do-
orsa, SL (Petrel, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 agosto 2010, procedimento R 542/2009-4; e
- condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS», per prodotti delle classi 6, 9 e 19 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 4884359

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione tedesca n. 39525884 del marchio figurativo «DORMA», per prodotti e servizi delle classi 6, 9, 16, 19 e 37; registrazione del Regno Unito n. 2201691 del marchio denominativo «DORMA», per prodotti delle classi 6, 7, 9, 16 e 19; registrazione internazionale n. 722009 del marchio figurativo «DORMA», per prodotti delle classi 6, 7, 9, 16 e 19

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la ricorrente afferma che la decisione impugnata viola l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha applicato erroneamente le disposizioni di tale articolo al marchio impugnato.

Ricorso presentato il 22 ottobre 2010 — TI Media Broadcasting e TI Media/Commissione

(Causa T-501/10)

(2010/C 346/104)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Telecom Italia Media Broadcasting Srl (TI Media Broadcasting) (Roma, Italia), Telecom Italia Media SpA (TI Media) (Roma, Italia) (rappresentanti: B. Caravita di Toritto, avvocato, L. Sabelli, avvocato, F. Pace, avvocato, A. d'Urbano, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

- Dichiarare l'illegittimità della Decisione impugnata e annullarla nella parte in cui ha autorizzato SKY a partecipare alla gara del *digital dividend*;
- In via subordinata alla richiesta di cui al punto 1), ordinare alla Commissione di: (i) indicare il Lotto di gara per il quale SKY può essere ammessa a concorrere; (ii) estendere il divieto quinquennale di utilizzo delle frequenze per finalità Pay anche a quelle acquisite in virtù di accordi con operatori esistenti o nuovi entranti;
- Ordinare alla parte resistente di pagare i costi del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Le società ricorrenti nella presente causa chiedono l'annullamento della Decisione della Commissione n. C(2010) 4976 del 20 luglio 2010 (Decisione), relativa alla modifica della clausola 9.1 degli Impegni allegati alla Decisione del 2 aprile 2003 (Caso COMP/M.2876) con cui la Commissione ha dichiarato l'operazione di concentrazione posta in essere per la costituzione di «SKY Italia» (di seguito «SKY») compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE.

Viene precisato a questo riguardo che tale clausola prevedeva l'obbligo per SKY di dimettere frequenze analogiche e digitali e di non intraprendere alcuna attività sulla piattaforma digitale terrestre, né come operatore di rete né come fornitore di contenuti sino al 31 dicembre 2011. Con la Decisione impugnata la Commissione ha accolto la richiesta di SKY permettendo a quest'ultima di partecipare alla gara per l'assegnazione del *digital dividend* presentando un'offerta per l'aggiudicazione di un solo multiplex, destinato a diffondere contenuti in chiaro per un periodo di cinque anni dall'adozione della decisione stessa.

A sostegno delle proprie pretese, le ricorrenti fanno valere i seguenti motivi: la violazione degli articoli 2, 6 e 8 paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese⁽¹⁾, del punto 74, della Comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione⁽²⁾, della clausola n. 14.1 contenuta negli impegni allegati alla Decisione del 2 aprile 2003 (Caso COMP/M.2876), nonché dell'art. 102 del TFUE.

La decisione impugnata sarebbe, in concreto, viziata di sviamento di potere e difetto di motivazione nella parte in cui, accogliendo una richiesta dal contenuto esorbitante rispetto all'ambito oggettivo di applicazione della clausola 9.1 allegata alla Decisione del 2003 (Caso COMP/M.2876), ammette SKY a partecipare alla gara pubblica per l'assegnazione del *digital dividend*.

Le ricorrenti affermano inoltre che la convenuta, violando le forme procedurali essenziali e travisando i fatti, avrebbe erroneamente individuato le circostanze eccezionali idonee a giustificare la modifica degli impegni inizialmente posti in capo a SKY. In particolare, la Commissione, argomentando in ordine agli elementi di anomalia che contraddistinguono il contesto

competitivo di riferimento, ha equiparato TI Media agli *incumbent* RAI e Mediaset, ancorché essa non sia stata mai notificata in posizione di dominanza. Per corroborare tale *obiter dictum* relativo all'asserita «*strong position*» di TI Media sul mercato, la Commissione ha fatto leva su un'erronea interpretazione della Delibera 544/07/CONS, omettendo completamente di considerare le risultanze del *market test*.

Infine, le ricorrenti lamentano l'illegittimità della Decisione per difetto di istruttoria e carenza di motivazione nella parte in cui, con riguardo all'individuazione dei criteri relativi all'espletamento della gara, si fonda su una fuorviante ed erronea rappresentazione dei contenuti delle delibere 181/09/CONS e 427/09/CONS. Queste ultime infatti, diversamente da quanto affermato dalla Commissione, hanno definito i criteri di gara con riguardo ai lotti frequenziali (A, B e opzionalmente C), senza distinguere gli operatori nazionali per categorie e soprattutto senza definire TI Media operatore verticalmente integrato.

(¹) GU L 24, pag. 1

(²) GU C 267, del 22.10.2008, pag. 1

Ricorso proposto il 18 ottobre 2010 — Département du Gers/Commissione

(Causa T-502/10)

(2010/C 346/105)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Département du Gers (Auch, Francia) (rappresentanti: S. Mabile e J.-P. Mignard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

— annullare la decisione della Commissione europea 28 luglio 2010, 2010/428/UE che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6) oppure da esso costituiti od ottenuti in applicazione del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1829/2003;

— condannare la Commissione all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti dedotti dal ricorrente sono identici o sostanzialmente simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-478/10, Département du Gers/Commissione.

Ricorso proposto il 21 ottobre 2010 — IDT Biologika/Commissione

(Causa T-503/10)

(2010/C 346/106)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: IDT Biologika GmbH (Dessau-Roßlau, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Gross e T. Kroupa)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della delegazione dell'Unione europea nella Repubblica di Serbia del 10 agosto 2010, con cui è stata respinta l'offerta della IDT Biologika GmbH, presentata nell'ambito della gara d'appalto EuropAid/129809/C/SUP/RS per la fornitura di un vaccino antirabbico a favore del Ministero competente per l'agricoltura, le foreste e per l'approvvigionamento idrico della Repubblica di Serbia, in relazione al lotto n. 1, e con cui l'appalto di cui trattasi, è stato aggiudicato a un consorzio di diverse imprese diretto dalla Biovet a. s.

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione europea 10 agosto 2010 di scegliere un altro offerente, nell'ambito della gara d'appalto relativa alla fornitura di vaccini antirabbici (estremi del bando di gara: EuropAid/129809/C/SUP/RS).

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce una violazione dell'art. 252, n. 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 (¹), poiché, in considerazione del fatto che per il vaccino proposto era richiesta la non virulenza nei confronti dell'uomo, e con riguardo alle licenze richieste, l'offerta aggiudicataria non corrisponde ai requisiti tecnici contenuti nei documenti del bando di gara e, pertanto, doveva essere esclusa in modo imperativo.

Inoltre, a giudizio della ricorrente sussisterebbe una violazione dei principi della parità di trattamento e della trasparenza ai sensi dell'art. 89, n. 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (²), in quanto solo l'offerta della ricorrente soddisferebbe tutte le condizioni inerenti alle specificazioni tecniche e, ciò nonostante, sarebbe stata selezionata un'altra offerta.

(¹) Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342 recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).

(²) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).